



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE
Associazione “Rievoca Unione Italiana Professionisti Rievocazione Storica”

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. L’Associazione intende proporsi come espressione unitaria delle professionalità che esercitano la propria attività attraverso e nell’ambito della *Rievocazione Storica*, operando per valorizzarle nel rispetto di regole deontologiche e nel rispetto delle norme sulla concorrenza (Art.1 Legge 4/2013).
2. Il nome attribuito all’Associazione esprime l’idea progettuale che pone al centro il riconoscimento di tutte le professionalità che gravitano attorno Rievocazione Storica, dalla progettazione alla realizzazione finale.
3. L’inserimento della categoria di Socio Semiprofessionista esprime l’intento comune di inclusività e non esclusività della missione associativa finalizzata al riconoscimento unitario della categoria professionale, anche per quella parte di addetti al settore che pur svolgendo marginalmente la professione, sono parte integrante del comparto rievocativo italiano.
4. Considerati detti ambiti, l’Associazione potrà perseguire e realizzare i suddetti fini attraverso :
 - a) la promozione delle attività di formazione dirette al raggiungimento degli scopi in collaborazione con realtà quali Università, accademie, conservatori, centri di ricerca, enti territoriali ed altri organismi rappresentativi anche di categorie professionali, operanti sul territorio nazionale e internazionale;
 - b) la promozione di iniziative promozionali, attraverso qualsiasi forma di comunicazione relativa alla propria attività in Italia e all’estero;
 - c) la formazione continua e la formazione professionale in modalità diretta e indiretta;
 - d) l’istituzione e l’assegnazione di menzioni speciali alla cultura;

- e) l'Associazione potrà aderire e collaborare con altre Associazioni, Enti e Fondazioni che non abbiano finalità contrarie a quelle dell'Associazione o illecite.

Art. 2

CONTENUTO DEL CODICE

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Rievoca Unione Italiana Professionisti Rievocazione Storica" vista la Legge del 14 Gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate, adotta un codice di condotta della professione (art. 27 bis del Codice del Consumo).
2. Al fine di favorire la qualità, il prestigio e la nascita di uno spirito associativo adeguato, si ritiene necessaria l'istituzione di un Codice Deontologico specifico che esprima i valori guida e lo stile comportamentale con cui sia possibile ritrovarsi, sia cementando una comunione d'intenti e di volontà tra i Soci sia esternando un'immagine tale da qualificare e identificare l'Associazione.
3. Il Codice Deontologico costituisce uno strumento normativo per gli iscritti, e raccoglie l'insieme dei valori etici costituenti la finalità dell'Associazione.
4. Il presente Codice contiene principi e doveri che gli aderenti devono osservare nell'esercizio della professione a tutela della collettività, dei committenti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità della prestazione professionale.
5. Il presente Codice si applica a tutti gli iscritti del Registro soci Rievoca Professionisti Rievocazione Storica.
6. Ai fini del presente Codice Deontologico si definiscono:
 - a) "Profili Professionali" indica le categorie individuate della Professione.
 - b) "Registro soci Rievoca - Professionisti della Rievocazione Storica", indica il Registro associativo unico , distinto in sezioni A per i Professionisti, B per i Semiprofessionisti e C per Giovani, che racchiude tutte le professionalità individuate dall'Associazione.
 - c) "Comitato Tecnico Scientifico" indica i consulenti esperti per la formazione e l'aggiornamento.

Art. 3
PROFILO PROFESSIONALI

1. Sono ammissibili come Profili Professionali, solo persone fisiche.
2. Sono definiti “Socio ordinario Professionista”, tutte quelle figure professionali che, in quanto inserite nel Registro dell’Associazione sezione A, hanno aderito al Codice Deontologico e al Programma di formazione e aggiornamento continuo, dando evidenza delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l’ammissione alla figura di Professionista.
3. **L’inserimento nel Registro soci Rievoca alla categoria “Professionista della Rievocazione Storica” sezione A, richiede:**
 - a) L’esercizio della professione in ambito della Rievocazione Storica come prevalente;
 - b) Rispetto delle normative fiscali e previdenziali secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia per lo svolgimento della propria attività professionale;
 - c) Polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
 - d) Avere adeguata attendibilità storica attraverso i costumi e attrezzerie di scena utilizzati nello spettacolo anche se contaminato da altre arti performative e di carattere non totalmente rievocativo/ricostruttivo;
 - e) Avere titolo di studio di alta formazione artistica e musicale (AFAM) o aver frequentato corsi di formazione specializzati (di danza, arti performative, recitazione, regia, ecc...) con rilascio di attestato riconosciuto e/o avere almeno 5 anni consecutivi e continui di comprovata esperienza operativa nel proprio settore di riferimento all’interno della Rievocazione Storica, fermo restando il rispetto di tutti i punti precedentemente indicati.
4. Sono definiti “Socio ordinario Semiprofessionista”, tutte quelle figure che, in quanto inserite nel Registro dell’Associazione sezione B, hanno aderito al Codice Deontologico e al Programma di formazione e aggiornamento continuo, dando evidenza delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’ammissione alla figura del Semiprofessionista.
5. **L’inserimento nella categoria “Semiprofessionista della Rievocazione Storica” sezione B, richiede:**
 - a) L’esercizio della professione in ambito della Rievocazione Storica come

- secondaria;
- b) Rispetto delle normative fiscali e previdenziali secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia per lo svolgimento della propria attività professionale;
 - c) Polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
 - d) Avere adeguata attendibilità storica attraverso i costumi e attrezzerie di scena utilizzati nello spettacolo anche se contaminato da altre arti performative e di carattere non totalmente rievocativo/ricostruttivo;
 - e) In funzione delle competenze maturate e della propria attività, è possibile chiedere l'inserimento, pur senza alcuna qualifica certificata, ma alla luce di almeno 10 anni di comprovata esperienza operativa nel proprio settore di riferimento all'interno della Rievocazione Storica, fermo restando il rispetto di tutti i punti precedentemente indicati.

6. L'inserimento nella categoria “Giovani della Rievocazione Storica” sezione C, richiede:

- a) L'interesse all'esercizio della professione in ambito della Rievocazione Storica;
- b) Rispetto delle normative fiscali e previdenziali secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia per lo svolgimento della propria attività professionale;
- c) Polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- d) Avere adeguata attendibilità storica attraverso i costumi e attrezzerie di scena utilizzati nello spettacolo anche se contaminato da altre arti performative e di carattere non totalmente rievocativo/ricostruttivo;
- e) In funzione delle competenze maturate e della propria attività, è possibile chiedere l'inserimento, pur senza alcuna qualifica certificata, ma alla luce di uno spiccato e dimostrato interesse alla professionalizzazione all'interno della Rievocazione Storica, fermo restando il rispetto di tutti i punti precedentemente indicati.
- f) Sono definiti “Socio ordinario Giovane”, tutte quelle figure con un'età non superiore ai 29 anni che, in quanto inserite nel Registro dell'Associazione sezione C, hanno aderito al Codice Deontologico e al Programma di formazione e aggiornamento continuo, dando evidenza delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'ammissione alla figura del Giovane.

7. Sono individuati e ammessi, nel rispetto dei requisiti delle categorie Professionisti, Semiprofessionisti e Giovani della Rievocazione Storica i seguenti Profili Professionali, così distinti :

Musicista: strumentista, arrangiatore, cantante, menestrello, ecc...

Attore: ciarlatano, giullare, animatore itinerante, mimo ecc...

Attore fisico : giocoliere, manipolazione del fuoco, acrobata, trampoliere, danza, teatro danza, stuntman, ecc...

Produzione Artistica: regista, direttore artistico, ecc...

Altre specializzazioni: maestro d'arme, equitazione storica, falconiere, ecc...

Art. 4

REGISTRO SOCI RIEVOCA

1. Il Registro soci Rievoca è lo strumento con cui viene riconosciuto il possesso di determinati requisiti previsti per specifici profili professionali. I Soci dell'Associazione andranno a comporre il Registro Nazionale della Rievocazione Storica nella sezione A per i Professionisti, nella sezione B per i Semiprofessionisti, nella sezione C per i Giovani.
2. L'inserimento nel Registro soci Rievoca è prerequisito per l'ottenimento dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi dai soci rilasciato ai sensi degli art. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.
3. Il Registro soci Rievoca costituisce un Marchio di Garanzia che attesta il possesso dei requisiti di conoscenze, abilità e competenze previsti per i profili professionali a cui fanno riferimento ed è a disposizione degli Organizzatori privati e Pubblici (Enti, Pro Loco, Comitati feste, organizzatori, Associazioni ecc..).
4. Per l'inserimento nel Registro soci Rievoca, il Socio dovrà necessariamente aderire al Codice deontologico adottato dall'Associazione e al Programma di formazione.

Art. 5

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Associazione svilupperà i propri progetti e le proprie attività con la collaborazione di un Comitato Tecnico-Scientifico di esperti e consulenti.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico a titolo esemplificativo si compone di esperti in materia di: arti dello spettacolo storico, storia, tecniche di ricostruzione storica, sicurezza, marketing territoriale, comunicazione e nuove tecnologie, progettazione e bandi.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nel:
 - a) definire gli standard qualitativi e di qualificazione per l'esercizio della professione;
 - b) definire i programmi dei corsi sia per durata che per modalità e contenuti;
 - c) stabilire e modificare, anche secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo il Piano di Formazione da sottoporre agli associati;
 - d) formulare i criteri e le modalità di attestazione delle competenze e definisce il procedimento necessario alla loro verifica;
 - e) valutare le richieste di attestazione delle competenze presentate dai Soci e comunicare all'interessato e agli Organi competenti il risultato della verifica, fornendo alla Segreteria le informazioni necessarie al rilascio dell'attestazione;
 - f) coordinare i Corsi, eventualmente attivati in collaborazione con altri Enti e Istituzioni;
 - g) coordinare e/o gestire le Commissioni di esame degli aspiranti Soci professionisti, nei casi previsti.

Art. 6

PERCORSO FORMATIVO E ATTESTATO DI QUALITA'

1. Gli associati sono tenuti per Codice Deontologico alla Formazione Professionale. La formazione infatti rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali.
2. L'Associazione favorisce lo svolgimento del percorso formativo mettendo a disposizione degli associati un 'ampia offerta di iniziative di e attività, fornendo occasioni e strumenti adeguati per l'aggiornamento mirato. Le attività formative valide ai fini dell'attribuzione dei crediti sono inserite nel programma associativo.
3. L'Associazione potrà organizzare corsi di aggiornamento interni, offrendo anche l'opportunità all'associato di aggiornarsi presso altre strutture riconosciute dalla medesima. L'idoneità dell'aggiornamento effettuato esternamente sarà valutata idonea

o meno dal Comitato Tecnico Scientifico nominato dall'Associazione.

4. I Crediti Formativi Professionali (CFP) sono l'unità di misura che attesta la preparazione e le competenze di una persona in ambito professionale. Per ottenere i CFP è obbligatoria l'iscrizione al Registro per tutte le categorie professionali definite dall'articolo 3 del codice deontologico;
5. I Crediti Formativi professionali si ottengono con la partecipazione a corsi, convegni, master, meeting, specializzazioni, tavole rotonde su specifiche tematiche, partecipando a corsi di formazione o seminari, frequentando stage, purchè organizzati dall'associazione o riconosciuti dalla stessa;
6. Parte dei CFP annuali possono essere conseguiti anche attraverso l'autocertificazione dei corsi frequentati nell'ambito dell'attività professionale riconosciuti dal Comitato Tecnico Scientifico;
7. Il regolamento interno sulla formazione, prevede che Professionisti, Semiprofessionisti e Giovani della Rievocazione Storica acquisiscano almeno 100 crediti verificabili nell'arco di un biennio;
8. Alla formazione tradizionale, svolta in presenza potrà essere affiancata, laddove fattibile, anche quella in modalità telematica in modo da consentire agli associati lo svolgimento di attività formative da remoto;
9. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'Associazione, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai propri settori di specializzazione.
10. Solo i professionisti iscritti al Registro soci Rievoca, potranno liberamente utilizzare il riferimento all'Associazione nelle proprie attività promozionale, tutti gli altri devono essere autorizzati dall'Associazione.
11. L'Associazione rilascerà ai propri iscritti nel Registro soci Rievoca, che hanno compiuto il percorso di aggiornamento “attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi dai soci”. Tale attestato non costituisce comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
12. Potranno partecipare ai percorsi formativi anche persone non iscritte all'Associazione definiti Uditori. Alle stesse al termine dei corsi verrà rilasciato attestato di frequenza.
13. La quota per l'attività di formazione e aggiornamento sarà stabilita e comunicata di volta in volta rispetto ai singoli corsi.

14. Si rimanda per tutte le specifiche al regolamento interno associativo sulla formazione.

Art. 7

DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. L'iscritto deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
2. L'iscritto è tenuto a mantenere le proprie competenze e capacità professionali al livello richiesto per assicurare ai committenti prestazioni qualitativamente elevate svolte con diligenza e secondo le prassi e le tecniche professionali della Rievocazione Storica inserite nel regolamento.
3. Il comportamento dell'iscritto deve essere consono alla dignità, al decoro e all'immagine della professione.
4. L'iscritto svolge la propria attività a favore del committente in libertà, autonomia e indipendenza.
5. Il rapporto con il committente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere e di sostituirlo in qualsiasi momento, salvo vincoli contrattuali il fornitore.
6. Il rapporto tra l'iscritto e committente è regolato dal contratto siglato dalle parti e dalle norme contrattuali vigenti in materia.
7. È vietato all'iscritto favorire l'esercizio abusivo della professione.
8. Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, l'iscritto che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di un Socio aderente, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Associazione.
9. L'iscritto deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali.
10. L'Associazione nel rispetto del presente Codice di condotta, stabilisce mano a mano le sanzioni verso quei soci che non rispettino le norme adottate. Pertanto, il socio inadempiente, pur essendo iscritto precedentemente non potrà prendere parte alla vita associativa per un anno, con conseguente

esclusione ai corsi di aggiornamento. L'organo preposto all'adozione dei provvedimenti è il Consiglio Direttivo.

Art. 8

RAPPORTI PROFESSIONALI

1. L'iscritto deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
2. L'iscritto deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
3. L'iscritto esprime la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento del lavoro sull'operato del collega.
4. L'iscritto deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un committente di altro collega.
5. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale. In particolare, l'iscritto deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitino abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
6. Nei rapporti con i collaboratori l'iscritto è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste.
7. Il Codice riflette l'impegno dei Soci all'osservanza ma anche la volontà di operare in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l'interesse esclusivo dell'Associazione e mai a vantaggio personale.
8. Il presente Codice si rivolge altresì ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione e i soggetti che forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento delle finalità associative. Pertanto, il Codice sarà esteso nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo, operino nell'ambito del settore ed entrino in contatto con l'Associazione.
9. L'associazione s'impegna a fornire a tutti coloro che a vario titolo la sostengono, tramite le modalità indicate nello statuto, una chiara e veritiera

informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l’impiego dei fondi.

Art. 9

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. L’iscritto che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti improntati al reciproco rispetto.
2. Il compenso deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi derivati al committente.
In nessun caso il compenso richiesto dall’iscritto può essere manifestamente sproporzionato o inadeguato all’attività svolta o da svolgere.
3. La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
4. La ripartizione dei compensi tra iscritti che assistano congiuntamente un committente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.

Art. 10

ELETTORATO

1. L’iscritto partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività.
3. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica.

Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose e denigratorie nei confronti dei candidati.

4. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato condanne penali definitive.

Art. 11 **INCARICHI ISTITUZIONALI**

1. L'iscritto che ricopre incarichi istituzionali in base all'organigramma adempie alle sue funzioni e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.
2. L'iscritto gestisce con trasparenza e ocultatezza le attività dell'Associazione e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita sociale, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare dialettica democratica e il ricambio negli organismi sociali alla loro rieleggibilità.
3. L'iscritto che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali e ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi.

Art. 12 **UTILIZZO DEI FONDI**

1. L'Associazione s'impegna a perseguire un'efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito i Soci garantiscono che le risorse finanziarie saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.
2. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla

gestione dell'Associazione e alla realizzazione di specifici progetti.

Art. 13

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

1. La pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni, la struttura associativa è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all'immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritieri, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative.
4. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'iscritto deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del committente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.
5. Gli iscritti appartenenti ad organizzazioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, dopo averne fatto richiesta di patrocinio gratuito, il logo rappresentativo, solo se i loro fini istituzionali o gli eventi siano attinenti all'oggetto della professione.

Art. 14

ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO

1. Ogni Socio prende visione e accetta il presente Codice, esprimendo l'impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli Organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.
2. L'appartenenza all'associazione implica l'osservanza della normativa giuridica generale vigente, l'accettazione e la piena adesione, non soltanto allo statuto dell'Associazione ma anche al presente Codice Deontologico ed al suo regolamento.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice entra in vigore con la data apportata dai timbri degli uffici

competenti alla registrazione dell'Atto Costitutivo e allegato Statuto.

2. L'Associazione si riserva il diritto di aggiornamento del presente Codice Deontologico della Professione, con l'obbligo di pubblicazione delle modifiche apportate.